

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
accompagnante un disegno di legge che modifica alcuni articoli
della legge 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
e dei docenti

(del 21 gennaio 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Come osserviamo nel messaggio accompagnante il disegno di legge che modifica alcuni articoli della legge sugli stipendi, l'entrata in vigore della settima revisione dell'AVS, stabilita per il 1. gennaio 1969, impone una modificazione di quegli articoli della legge sulla Cassa pensioni che sono strettamente connessi con le prestazioni dell'assicurazione federale vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità.

Proponiamo perciò, appunto perchè coordinati con l'AVS, l'adeguamento degli articoli 14 e 31 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963.

Data l'urgenza, le modifiche della legge stipendi e della legge sulla Cassa pensioni essendo interdipendenti, non siamo ancora in grado di proporre quelle altre modificazioni della legge 9 luglio 1963 che sono oggetto di mozioni o di rivendicazioni del Fronte Unico. La Commissione amministrativa della Cassa pensioni ha già approvato internamente talune nuove norme che comportano un sostanziale miglioramento dell'istituto e che tengono conto dei diversi postulati affacciati recentemente in sede parlamentare o sul fronte degli assicurati.

Parte di esse sono già state esposte in forma preliminare al Fronte Unico (vedi ad esempio quelle concernenti il problema degli interessi, quello della nuova scala delle pensioni per invalidità, ecc.), ma potranno essere concretizzate solo dopo ulteriore approfondita discussione.

Anche il problema di fondo, ovvero quello a sapere se si giustifichi una radicale modifica dei principi che reggono questo nostro istituto assicurativo, problema che è stato affrontato in una perizia affidata al prof. Kaiser, consulente delle assicurazioni sociali federali, potrà trovare una più convincente risposta quando gli studi in corso saranno completati da chiarimenti di natura tecnico-attuariale sulla scorta della perizia tecnica in base alla situazione 31 dicembre 1968.

1. *Quota di coordinamento* (art. 14, cpv. 1)

La « quota di coordinamento » è il correttivo indispensabile per evitare la sovrassicurazione nel caso di cumulo di rendite assegnate dalla Cassa e dalla AVS ; nonchè per alleggerire l'assicurato da quella che altrimenti sarebbe una doppia prestazione per coprire il medesimo rischio.

La settima revisione dell'AVS prevede, fra le diverse modificazioni, un'innovazione importante per quanto attiene alla determinazione del reddito dell'assicurato, sul quale viene computata la rendita AVS di diritto. In base alla nuova regolamentazione lo stipendio annuo medio determinante è rivalutato di tre quarti ai fini del computo della rendita AVS.

Ne consegue, per gli assicurati alla nostra Cassa, che anche i dipendenti dello Stato appartenenti alle classi basse dell'organico percepiranno, al momento

del collocamento a riposo nel 1969 o negli anni seguenti, una rendita AVS computata su di uno stipendio di gran lunga superiore a quello percepito nell'ultimo mese di attività. L'esame di casi pratici di assicurati della classe 18.ma dell'organico (prima della rivalutazione) mette in evidenza per gli stessi uno stipendio annuo rivalutato superiore ai Fr. 16.000,—, ciò che garantisce loro future rendite AVS che si avvicinano ai massimi di legge.

Le nostre rilevazioni impongono un adeguamento dell'attuale quota di coordinamento, stabilizzata al 20 % dello stipendio base (carovita compreso) con un massimo di Fr. 2.500,—. Fissandola a Fr. 3.600,— indistintamente ci allineamo ai criteri adottati dalla Cassa federale di assicurazione e ai suggerimenti del perito ufficiale della Cassa.

2. *Supplemento fisso (art. 31)*

Il supplemento fisso viene accordato ai pensionati per invalidità e a quelli che soddisfano le condizioni sancite dall'art. 40 fintanto che non percepiscono una rendita AVS o AI.

I supplementi fissi sinora concessi dallo Stato soggiacciono a una speciale regolamentazione, che prevede un importo scalare per il pensionato coniugato a seconda dell'età della moglie. Questa norma è farraginosa e di difficile applicazione, ragione per la quale conveniamo con il suggerimento del perito che vuole semplificare, applicando la procedura lineare contemplata negli statuti della Cassa federale di assicurazione.

Come già rilevato, siccome un assicurato, iscritto nelle classi più basse dell'organico, verrebbe a percepire, in virtù della settima revisione dell'AVS, una rendita che si avvicina ai massimi, riteniamo adeguato portare il supplemento fisso a favore del pensionato coniugato a Fr. 6.400,—, nell'ipotesi che nessuno dei coniugi abbia diritto a una rendita AVS o AI.

Il supplemento fisso ammonta invece a Fr. 4.000,— quando solamente la moglie è beneficiaria di una rendita AVS o AI, perchè la rendita semplice minima garantita equivale a Fr. 2.400,—.

Infine suggeriamo di accordare un supplemento fisso di Fr. 800,— nel caso che il pensionato riceva una rendita semplice di vecchiaia o di invalidità e la moglie una rendita complementiva (età minima della moglie 45 anni). Infatti in questo caso possiamo supporre che il pensionato percepisce una rendita di almeno Fr. 4.000,—, ai quali si aggiungono Fr. 1.600,— di complementiva (40 %) ragione per la quale occorre garantire un importo suppletivo di Fr. 800,— per ottenere almeno l'importo di Fr. 6.400,— surriferito.

Per i celibi, le nubili e i divorziati o separati senza l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie, il supplemento fisso viene aumentato da Fr. 2.800,— a Fr. 4.000,—, come garantisce anche la Cassa federale di assicurazione.

I cpv. 4 e 5 riprendono interamente i cpv. 6 e 7 dell'art. 31 della LCP 9 luglio 1963 abrogato con la presente legge.

Al cpv. 6 si è ritenuto opportuno introdurre una norma precisa che intende tutelare gli interessi della Cassa e dello Stato, quest'ultimo chiamato a pagare il supplemento fisso nei casi di pensionamento amministrativo o di quelli per raggiunto limite dei 60 anni di età e dei 40 di servizio.

3. *Pensione alle vedove e agli orfani (art. 42)*

Approfittiamo dell'occasione per proporre una modifica dell'art. 42 che è giudicato eccessivamente rigoroso. La norma è oggetto di una mozione 17 ottobre 1966 dell'on. Rossi-Bertoni e confirmatari, che riteniamo di poter accogliere solo parzialmente.

L'art. 42 mira a frenare l'abuso che si potrebbe verificare nell'eventualità di un matrimonio contratto all'unico fine di procurare il beneficio della pensione vedovile. Una norma così restrittiva non trova riscontro in altri statuti di

Casse pubbliche cantonali, dove tuttavia (è il caso anche per la Cassa federale d'assicurazione) prudenzialmente si è prevista una norma che autorizza la riduzione percentuale della pensione vedovile in rapporto alla differenza di età esistente tra i coniugi.

Per considerazioni essenzialmente umanitarie rispetto alle particolari condizioni di coloro che giungono alle soglie della vecchiaia celibi o vedovi, riteniamo giusta una attenuazione in favore degli assicurati che contraggono matrimonio dopo i 60 anni, ma prima del pensionamento. Le condizioni limitative imposte all'assicurato sono tali da cautelare la Cassa da possibili abusi. Se con il perito gli oneri per la Cassa sono di insignificante portata.

4. *Norma transitoria*

Riprendiamo il tema della sovrassicurazione accennato a proposito delle quote di coordinamento. Già nel messaggio accompagnante il disegno di legge che modificava alcuni articoli della legge sulla Cassa pensioni, ratificato dal Gran Consiglio il 25 marzo 1965, si era alluso all'opportunità di una « clausola limitativa generale » in relazione a proposte del perito, che vennero tuttavia per il momento accantonate.

Con i consistenti aumenti delle rendite AVS e AI la sovrassicurazione non è più fatto isolato o casuale ma diventa fenomeno generale per intere classi di stipendio. Per ragioni etiche incontroverse e incontrovertibili, questo « aspetto » assicurativo non può più essere accettato e tollerato e neppure rinviato.

Consapevoli della complessità e delicatezza del problema, soprattutto con riferimento alle conseguenze future nell'ipotesi di ulteriori evoluzioni degli stipendi, non possiamo azzardarci a codificare definitivamente un principio che trova peraltro già applicazione, in misura diversamente intensa, negli statuti di tutte le altre Casse pubbliche.

E ciò anche perchè la questione del cumulo delle prestazioni non può prescindere da un riesame completo dell'art. 26.

Per questi motivi ripieghiamo transitoriamente su una richiesta di delega di competenze al Consiglio di Stato, limitando la delega medesima non soltanto nel tempo (1. gennaio - 31 dicembre 1969), ma altresì nel merito nel senso che in nessun caso disposizioni di natura esecutiva potranno determinare riduzioni in forza delle quali le prestazioni globali della Cassa pensioni e dell'AVS o AI siano inferiori al 90 % dell'ultimo stipendio lordo percepito.

La norma definitiva verrà riproposta all'attenzione di codesto Gran Consiglio non appena avremo valutato concretamente (e non solo teoricamente) gli effetti delle nuove rendite AVS.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

LEGGE
che modifica quella del 9 luglio 1963
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 gennaio 1969 n. 1562 del Consiglio di Stato,
decreta:

Art. 1

ARTICOLI MODIFICATI

Gli articoli 14 cpv. 1, 31 e 42 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

**Stipendio
computabile**

Art. 14, cpv. 1. — 'E' computabile agli effetti della presente legge lo stipendio annuo previsto dalla legge sugli stipendi, compresi i supplementi di stipendio a carattere permanente ed eventuali indennità di carovita, previa deduzione di una quota fissa di coordinamento con l'AVS pari a Fr. 3.600,—.

Questa deduzione non si applica agli impiegati iscritti all'assicurazione risparmio.

Supplemento fisso

Art. 31. — ' Il pensionato per invalidità ha diritto inoltre a un supplemento fisso annuo fintanto che non percepisce la rendita AVS o AI.

² Il supplemento fisso annuo per il pensionato di sesso maschile, coniugato oppure divorziato o separato con l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie importa:

- Fr. 6.400,— fintanto che il pensionato o sua moglie non abbiano diritto a una rendita AVS o AI;
- Fr. 4.000,— fintanto che solamente la moglie abbia diritto a una rendita AVS o AI;
- Fr. 800,— fintanto che il pensionato riceva una rendita semplice di vecchiaia o di invalidità e la moglie una rendita completa.

³ Il pensionato non coniugato di ambedue i sessi percepisce quale supplemento fisso annuo Fr. 4.000,—. Uguale diritto ha il pensionato divorziato o separato senza l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie.

⁴ Il supplemento fisso annuo è ridotto dal giorno in cui il beneficiario o il suo coniuge ricevono una rendita AI parziale corrispondente.

⁵ Il supplemento fisso annuo non è preso in considerazione per il calcolo della pensione spettante alle vedove e agli orfani e delle prestazioni ai parenti bisognosi.

° Il versamento del supplemento fisso può essere negato se il beneficiario non fa valere il diritto alle prestazioni AVS/AI oppure se una prestazione AI gli è rifiutata, giusta l'art. 31 della legge federale sull'assicurazione invalidità, perchè egli si sottrae o si oppone a provvedimenti di integrazione, ai quali si può ragionevolmente esigere che si sottoponga.

Art. 42. — ¹ Il matrimonio contratto dall'assicurato in servizio dopo aver compiuto i 60 anni o dopo il collocamento a riposo esclude il diritto della vedova e dei figli nati in questo matrimonio alle prestazioni della Cassa. Eccezioni

² Tuttavia il matrimonio contratto dall'assicurato in servizio dopo aver compiuto i 60 anni di età garantisce il diritto della vedova e dei figli nati da questo matrimonio alle prestazioni della Cassa, a condizione che all'atto del matrimonio l'assicurato compri di trovarsi in normali condizioni di salute e che la sua età non superi di 15 anni quella della moglie.

³ Non hanno diritto alla pensione i figli adottati o legittimati dopo l'ammissione del padre o della madre al godimento della pensione.

Art. 2

NORMA TRANSITORIA

Cumulo delle prestazioni

¹ Riservato l'art. 26 della legge sulla Cassa pensioni, per il periodo 1. gennaio / 31 dicembre 1969, il Consiglio di Stato è autorizzato a promulgare norme per evitare i casi di sovrassicurazione limitatamente al cumulo delle prestazioni della Cassa pensioni con le rendite dell'AVS e dell'AI.

² Per effetto di tali norme in alcun caso potranno essere operate riduzioni della rendita della Cassa pensioni in forza della quale il complesso delle prestazioni assicurative sia inferiore al 90 % dell'ultimo stipendio lordo percepito.

Art. 3

DIRITTI ACQUISITI

Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e per i dipendenti che il 1. gennaio 1969 già erano al servizio dello Stato, i nuovi guadagni computabili non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di stipendio, il guadagno assicurato resterà tuttavia invariato, sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo i nuovi disposti di legge.

Art. 4

ENTRATA IN VIGORE

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1969.

